



## UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI

Comuni di Accadia – Bovino – Deliceto - Monteleone di Puglia - Orsara di Puglia – Rocchetta Sant'Antonio - Sant'Agata di Puglia  
(Provincia di Foggia)

Regione **Puglia**

Provincia **Foggia**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE N.17 del 30/11/2021

**OGGETTO: MOZIONE PRESENTATA DALL'UNIONE DEI COMUNI DEI MONTI DAUNI PER LA MODIFICA DELL'ALLEGATO 2 DEL DM DEL 10 SETTEMBRE 2010.**

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di novembre, alle ore 18.30 regolarmente convocato sia presso la sala delle adunanze dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni sia in videoconferenza e previa convocazione di rito, si è riunito il Consiglio dell'Unione in sessione ordinaria. Il Consiglio è presieduto dal Sig. DI FICCIO Giuseppe, Presidente del Consiglio dell'Unione, con l'assistenza del Segretario dell'Unione dei Comuni Dott.ssa COTOIA Graziella e la partecipazione dei sottoelencati consiglieri:

DI FICCIO GIUSEPPE	PRESIDENTE (ROCCHETTA SANT'ANTONIO)	PRESENTE IN VIDEO
BICCARINO MICHELE	CONSIGLIERE (DELICETO – MINORANZA)	ASSENTE
PAGLIARULO DIEGO LUCIO	CONSIGLIERE (SANT'AGATA DI PUGLIA)	PRESENTE
NUNNO VINCENZO	CONSIGLIERE (BOVINO)	PRESENTE
PACELLA ROCCO	CONSIGLIERE (DELICETO – MAGGIORANZA)	PRESENTE IN VIDEO
RUSSO ANTONIO	CONSIGLIERE (ACCADIA)	PRESENTE IN VIDEO
SAVELLA MICHELE	CONSIGLIERE (MONTELEONE)	PRESENTE IN VIDEO
ZULLO MICHELE	CONSIGLIERE (ORSARA DI PUGLIA)	ASSENTE

Ne risultano presenti n.6 e assenti n.2.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Su proposta del Presidente dell'Unione dei Comuni dei Monti Dauni, Vincenzo NUNNO,

#### IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

**SENTITO** l'intervento del Responsabile del Settore Tecnico, Geom. Giuseppe CEGLIA, che dà lettura del proprio intervento nel testo riportato: "Prima di aprire il discorso sull'allegato 2 del D.M. del 10 settembre 2021 è bene premettere che nel passato, all'emanazione del D.Lgs. 387 del 2003, afferente l'attuazione della direttiva della Comunità Europea 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, in tanti Comuni e in quelli appartenenti a questa Unione dei Comuni dei Monti Dauni, sono state proposte, o meglio propinate, da parte di varie società, interessate alla realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, convenzioni che trattavano misure compensative di natura patrimoniale e monetaria in favore dei Comuni. Allo stato, sappiamo benissimo come sono andate e come stanno andando le cose, con i giudizi promossi dai vari Comuni avanti Giudici delle Sezioni Civili dei Tribunali per il riconoscimento delle misure compensative promesse e, addirittura, avanti le Sezioni delle Commissioni Tributarie per quanto riguarda il riconoscimento dei tributi dovuti e, specificatamente, all'IMU, che le società cercano di eludere, lasciando immaginare il vero obiettivo a cui erano finalizzate quelle convenzioni.

Ciò premesso, con il D.M. 10 settembre 2010, afferente le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” oggetto della discussione, all’allegato 2 afferente “Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative” i Comuni possono ricevere solo misure compensative, ma non automaticamente, da orientare su interventi di miglioramento ambientale, su interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi.

Pertanto, queste misure compensative, quantificabili secondo quanto previsto alla lettera h) dell’allegato 2 del D.M. 10/09/2010, possono essere trattate e spese solo sotto forma di investimenti (tipo opere pubbliche; lavori di natura straordinaria; ecc.), chiaramente orientate sul miglioramento ambientale, spese attribuibili solamente al titolo II di un Bilancio Comunale e non possono essere destinate a “spese correnti” del titolo I.

E’ bene sottolineare in questa sede che un altro elemento di criticità, oltre alla farraginosità delle norme che regolano l’argomento, è la mancanza di uno specifico strumento di pianificazione regolante, in maniera non equivocabile, sia l’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili sui vari territori comunali che le misure compensative spettanti ai Comuni.”

**RICHIAMATO** l’allegato 2 “Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative” del DM del 10 settembre del 2010 “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla G. U. del 18 settembre 2010 n. 219 che dispone quanto segue:

“1. Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l’autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.

2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l’attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l’autorizzazione unica può prevedere l’individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull’ambiente;

b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;

c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell’impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;

d) secondo l’articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;

e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;

f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;

g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell’applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l’esecuzione delle misure di mitigazione di cui all’allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;

h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell’energia elettrica prodotta annualmente dall’impianto.

3. L’autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull’entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell’autorizzazione unica.”;

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. l’allegato 2 “Criteri per l’eventuale fissazione di misure compensative” del DM del 10 settembre del 2010 non garantisce la possibilità di stipulare delle convenzioni tra le parti;
2. i Comuni, pur essendo soggetti competenti alla gestione e valorizzazione del territorio, ricevono una evidente compressione del diritto d’uso del patrimonio culturale, ambientale, e storico;

3. la normativa innanzi richiamata risulta essere priva di equità nei rapporti tra i Comuni stessi e le società eoliche;

**TENUTO CONTO** che i Comuni appartenenti all'Unione, nonostante abbiano sui propri territori numerosi opifici eolici, vivono una condizione oggettivamente difficoltosa, in quanto non percepiscono né l'Imu né le royalties, a causa di una normativa farraginosa e contraddittoria;

**VISTO** che i Comuni appartenenti all'Unione richiedono ope legis il riconoscimento:

- delle royalties;
- dell'introduzione di criteri della saturazione territoriale;
- della presa in carico dei criteri di sismicità di un territorio e della sua debolezza idrogeologica;
- della riduzione del costo dell'energia per i comuni che ospitano opifici eolici;
- dell'introduzione nella normativa nazionale della distanza dalle abitazioni, da luoghi di pregio agricolo o artistico e dalle strade cui devono uniformarsi i Regolamenti regionali attualmente diversi da Regione a Regione;

**CONSIDERATO** che la presente mozione si qualifica quale mero atto di indirizzo politico e pertanto non è richiesto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo Statuto dell'Unione;

Con votazione palese unanime

## **DELIBERA**

Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto, e per gli effetti:

- DI **RICHIEDERE** agli Organi competenti di apportare modifiche all'allegato 2 del DM del 10 settembre 2010, per disciplinare in modo chiaro ed efficace il settore delle fonti rinnovabili in Italia alla luce del PNRR e degli accordi internazionali, tenendo in considerazione le seguenti mozioni:

- previsione di corrispettivi monetari in favore dei Comuni che ospitano i parchi eolici o fotovoltaici o di altro genere che sia definita energia rinnovabile;
- previsione di forme miste, sia compensative che di mera corresponsione monetaria, in:
  - a. opere e servizi per la viabilità comunale,
  - b. servizi sociali, promozione di progetti per l'inclusione sociale, sport, e cultura locale,
  - c. mitigazione del rischio idrogeologico,
  - d. valorizzazione dei monumenti storici,
  - e. messa a dimora di boschi comunali,
  - f. forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano opifici per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
  - g. forme dirette di ristori economici ai Comuni previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale;
  - h. valorizzazione recupero dei borghi antichi con opere di rigenerazione urbana;
- approvazione delle misure compensative o di mero ristoro economico da parte dei Comuni interessati, che possono esprimere un parere di natura ostativa, come già sentenziato dalla costante giurisprudenza, quando ricorrano fondate ragioni di fatto e di diritto, e/o quando è riscontrato il cosiddetto effetto selva;
- natura vincolante dei pareri dei Comuni di diniego per gli organi sovracomunali;
- previsione nell'autorizzazione unica di indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative o di mero ristoro economico che può essere superiore al 3%, in assenza di chiari riferimenti ai ristori per la compressione territoriale ambientale, visiva ed acustica che i Comuni sopportano;
- definizione dei criteri per la cosiddetta saturazione territoriale. Tali criteri saranno demandati al legislatore che dovrà fissare un tetto massimo di mw da installare;
- dimostrazione, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione unica, da parte delle società operanti nel settore delle rinnovabili in Italia della disponibilità dei suoli (art. 12 comma 4 bis del D.lgs 387/2003);

- determinazione da parte delle amministrazioni competenti, in sede di conferenza dei servizi, delle misure economiche e di compensazione in favore dei Comuni o previa convenzione avente forza di legge tra Comuni e operatori;
  - rispetto delle distanze dai centri abitati, dalle abitazioni rurali, dalle strade comunali, provinciali e regionali secondo il tetto massimo fissato dal legislatore;
  - conformità dei Regolamenti regionali che disciplinano il settore ai principi sopra esposti.
- DI **RICHIEDERE** la modifica dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 prevedendo:
- le royalties, e/o altre misure anche di natura compensativa da realizzarsi in opere e servizi nel Comune, fino alla concorrenza dell'importo annuale previsto per le misure compensative e per l'intera durata della convezione;
  - in caso di convenzione tra Comuni e società di durata ventennale, l'obbligo delle società di realizzare opere e servizi indicati dalla Giunta comunale per l'intero periodo di vita del rapporto;
  - sia le royalties sia le misure compensative devono attenersi ai seguenti criteri:
    - a. opere e servizi per la viabilità comunale,
    - b. servizi sociali, promozione di progetti per l'inclusione sociale, sport, e cultura locale,
    - c. mitigazione del rischio idrogeologico,
    - d. valorizzazione dei monumenti storici,
    - e. messa a dimora di boschi comunali,
    - f. forme di riduzione del costo dell'energia elettrica per i residenti e non residenti proprietari di immobili ricadenti in Comuni che ospitano opifici per la produzione di energia da fonti rinnovabili,
    - g. forme dirette di ristori economici ai Comuni previa libera contrattazione tra le società eoliche e i Comuni titolari del diritto d'uso del territorio comunale;
    - h. valorizzazione recupero dei borghi antichi con opere di rigenerazione urbana;
- DI **RICHIEDERE** alle Istituzioni sovracomunali, ognuna per le proprie competenze, di fare quanto possibile per modificare le linee guida nazionali e prevedere con opportuna legiferazione che i Comuni e i territori abbiano i dovuti ristori ambientali e riconoscimenti sia per quanto riguarda l'Imu che per quanto riguarda le royalties.

Successivamente,

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 19.40.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

**IL SEGRETARIO**  
f.to Dott.ssa COTOIA Graziella

**IL PRESIDENTE**  
f.to DI FICCIO Giuseppe

---

Per l'istruttoria: Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Domenico GUIDOTTI

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO  
N. 31 del Registro**

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi del 1/12/2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
f.to Rag. Domenico GUIDOTTI

---

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[ ] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale ed è divenuta ESECUTIVA decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267);

[ X ] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Addi 1/12/2021

IL SEGRETARIO  
f.to Dott.ssa Graziella COTOIA

---